



COMUNE DI OSSI

Città Metropolitana di Sassari

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2026.
(Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, D.M. 7 giugno 1999)

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 che, all'art. 11, ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto l'art. 4 del D.M. LL.PP del 07/06/1999 (pubblicato sulla G.U. n° 167 del 19/07/1999), con il quale sono stati fissati i requisiti minimi per l'accesso al fondo;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025, con la quale sono stati approvati gli *“Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 11;*

Vista la Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n° 2222, prot. n° 35034 del 21/07/2026, avente per oggetto: “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 102 del 01/09/2026;

RENDE NOTO

Che, a far data dalla pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi integrativi dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate dal Fondo Nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della L. n° 431/98 per l'anno 2026.

Art. 1

Destinatari dei contributi.

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Ossi e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della L. R. 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto di locazione, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al bando

1. Possono presentare domanda i titolari di contratti di locazione, su indicati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Avere la residenza anagrafica nel Comune di Ossi, alla data della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo;
 - b) Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno
2. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
3. Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.
Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.
Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).
4. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
5. Il contratto di locazione deve:
 - a) Risultare regolarmente registrato* (ex art.2, comma 1 della legge n° 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2026;

*** Precisazioni:**

● **Registrazione del contratto:** l'art. 13, comma 1, l. 431/1998 impone al locatore l'obbligo di registrare il contratto di locazione, a pena di nullità, nel termine perentorio di trenta giorni. Devono effettuare la registrazione il locatore (soggetto proprietario dell'immobile) o il locatario (soggetto affittuario). Entrambi sono soggetti al versamento dell'imposta di registro. Questo a meno che nel contratto non si sia effettuata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca

● **Registrazione della:**

2a) cessione (scelta volontaria, possibile solo è previsto dal contratto),

2b) subentro (è un fatto cosiddetto "*estraneo alla volontà*" del locatore e del conduttore. I casi in cui è necessario avviare le pratiche di un subentro possono essere i seguenti: decesso del proprietario o dell'inquilino; separazione o divorzio degli inquilini; alienazione dell'immobile; vendita dell'appartamento).

2c) proroga del contratto.

L'articolo 17 DPR n. 131/86 e ss.mm.ii (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili) prescrive:

“Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.

L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Art. 3 Nucleo Familiare

Ai fini del presente bando il nucleo familiare corrisponde alla famiglia anagrafica.

L'articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989 definisce la **famiglia anagrafica** come un insieme di persone che vivono insieme nella stessa casa e nello stesso comune, unite da legami di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da **vincoli affettivi**. Stabilisce inoltre che una famiglia anagrafica può essere formata anche da una sola persona.

Quindi, più specificatamente, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, che legati dai vincoli, di cui al precedente capoverso, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione del bando comunale.

Art. 4 Requisiti economici per ottenere i benefici ed ammontare del contributo

Al fine di ottenere i benefici di cui al presente bando, i richiedenti devono essere siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Fascia A: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10 ($€ 611,85 * 13 * 2$), per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
2. Fascia B: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 17.131,00) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

1. Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
2. Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Art. 5 Modalità di determinazione del contributo

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori. In sede di determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, tale importo è determinato in via previsionale sulla base del contratto o dei contratti di locazione riferiti alla medesima annualità, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto e delle eventuali ricevute già

prodotte alla data di presentazione della domanda o sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Prima della liquidazione del contributo ai beneficiari, il Comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno di riferimento, rideterminando, se necessario, l'importo spettante.

Sia nella fase previsionale che in quella di consuntivo, il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Ai fini della determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, il Comune non tiene conto degli altri contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti. Tali benefici sono considerati solo in sede di liquidazione al beneficiario. Pertanto, il Comune, prima della liquidazione ai beneficiari, acquisisce la documentazione necessaria ai fini della rideterminazione del contributo erogabile.

Resta fermo che il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

Esempio 1:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

Periodo locazione: gennaio - giugno

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio - giugno = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio 2:

ISEE del nucleo familiare = € 8.000,00;

Periodo locazione: febbraio – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo febbraio - dicembre = € 3.000,00;

canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.000,00 - € 1.120,00 = € 1.880,00.

Esempio 3:

ISEE del nucleo familiare = € 7.000;

Periodo locazione: luglio – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo luglio - dicembre = € 2.000,00;

canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;

contributo ammissibile = € 2.000,00 - € 980,00 = € 1.020,00;

% incremento = 25%;

contributo ammissibile incrementato = € 1.020,00 + € 1.020,00 x 25% = € 1.275,00.

Esempio 4:

ISEE del nucleo familiare = € 7.000;

Periodo locazione: agosto – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo agosto - dicembre = € 4.000,00;

canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;

contributo ammissibile = € 4.000,00 - € 980,00 = € 3.020,00;

% incremento = 25%;

contributo ammissibile incrementato = € 3.020,00 + € 3.020,00 x 25% = € 3.775,00;

superiore a € 3.098,74;

pertanto, il contributo massimo ammissibile è pari a € 3.098,74.

La medesima modalità di calcolo si applica anche nel caso in cui, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi. In tale ipotesi, il contributo massimo spettante è determinato prendendo a riferimento il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, risultante dalla somma dei canoni riferiti ai periodi di locazione nei diversi Comuni; successivamente, il contributo così determinato è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza.

Esempio 5: calcolo del contributo in caso di contratti di locazione riferiti a Comuni diversi nel corso dell'anno

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo nel Comune 1 = € 1.000,00;

canone luglio - dicembre nel Comune 2 = € 2.600,00;

canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

quota Comune 1 = € 2.200 x € 1.000 / € 3.600 = € 611,11;

quota Comune 2 = € 2.200 x € 2.600 / € 3.600 = € 1.588,89.

Esempio 6: calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione

Fabbisogno previsionale comunicato dal Comune alla Regione per una pratica = € 3.000,00;

contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune = € 3.000,00;

quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l' assegnazione delle risorse regionali = € 2.800,00;

altro beneficio percepito per il pagamento del canone di locazione (per esempio reddito di inclusione) = € 500,00;

contributo liquidabile al beneficiario = € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00.

L'eventuale beneficio percepito non riduce il fabbisogno previsionale comunicato alla Regione, ma è considerato esclusivamente in sede di liquidazione, sulla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario.

In tutti gli esempi il periodo di locazione è indicato al solo fine di individuare il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento e, ove ricorrano contratti riferiti a Comuni diversi, la quota di contributo imputabile a ciascun Comune; una volta determinato tale importo, **il contributo non è ulteriormente ridotto in proporzione al numero di mensilità di titolarità del contratto.**

Art. 6
Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applica quanto previsto dall'articolo 8.

In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

Art. 7
Somme residue ed economie

Eventuali somme residue nell'annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato, saranno ridistribuite dal Comune per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, sino alla concorrenza del contributo massimo spettante.

Nel caso in cui tutto il fabbisogno comunale dell'annualità risulti soddisfatto, le economie saranno trattenute dai comuni per soddisfare il fabbisogno della successiva annualità.

Eventuali somme residue nell'annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato, possono essere ridistribuite dal Comune per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, esclusivamente entro il limite del contributo massimo ammissibile spettante a ciascun beneficiario, determinato ai sensi dell'articolo 5. In nessun caso la ridistribuzione può comportare la liquidazione di importi superiori a tale limite o essere utilizzata per coprire il canone di locazione eccedente il contributo spettante.

Nel caso in cui, all'esito della ridistribuzione di cui al periodo precedente, residuino economie non utilizzate nell'annualità di riferimento, il Comune è tenuto a restituirle alla Regione ovvero a dichiararle nel monitoraggio e nel Modello A relativo alla successiva annualità. Le economie dichiarate e non restituite non possono essere autonomamente utilizzate dal Comune come risorse disponibili per la successiva annualità, ma sono considerate dalla Regione ai fini della liquidazione delle risorse, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del bando permanente per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 11, allegato alla Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n° 2222, prot. n° 35034 del 21/07/2026.

Art. 8
Distribuzione, raccolta, modalità e termine di scadenza di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate solo ed esclusivamente tramite il Servizio di Istanze Online (con accesso tramite i sistemi di autenticazione SPID o CIE), entro la data del 2026;

L'istanza telematica è disponibile al seguente indirizzo: <https://vurp.comune.ossi.ss.it>

.....

Art. 9
Documentazione da allegare.

A pena di esclusione, nel formato predisposto per la trasmissione dell'istanza online, va allegata la seguente documentazione:

1. Copia del contratto di locazione dell'immobile, debitamente registrato.

2. Ricevuta dell'avvenuta registrazione del contratto ad opera dell'Agenzia delle Entrate.
3. Nelle ipotesi di proroga, cessione o subentro del contratto ricevuta della registrazione originaria del contratto e ricevuta dell'avvenuta comunicazione all'Agenzia dell'Entrate della proroga, di cessione o subentro del contratto.
4. Ricevuta del versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno, **(Non necessaria nell'ipotesi in cui si sia optato per il regime della cedolare secca)**.
5. Comunicazione del proprietario dell'immobile inviata dallo stesso al conduttore dove si attesti di aver aderito al regime della cedolare secca, se non è stato precisato nel contratto.
6. **Quietanze regolarmente bollate o copia dei bonifici che attestino l'avvenuto pagamento dei canoni decorrenti dal mese di gennaio fino al mese di presentazione della domanda, i quali dovranno contenere:**
 - a. nominativo del locatore e anche la firma nel caso di ricevuta;
 - b. nominativo del conduttore;
 - c. importo del canone;
 - d. causale;
 - e. periodo a cui il canone si riferisce.
7. Copia dell'attestazione ISEE 2026 del nucleo familiare.
8. Per gli immigrati extracomunitari è necessario allegare il permesso di soggiorno.
9. Copia del documento di identità del richiedente.
10. Fotocopia IBAN

Art. 10

Formazione e pubblicazione degli elenchi cifrati.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli, verificandone la completezza e la regolarità e provvede alla loro collocazione nelle rispettive fasce A e B.

Saranno, quindi, predisposti due elenchi provvisori, contenenti il numero di protocollo dell'istanza e l'importo del contributo ammissibile, uno per la fascia A), uno per la Fascia B), approvati con Determinazione Responsabile del Settore Socio Assistenziale, Scolastico, Culturale e Sport. Questi, saranno pubblicati all'albo pretorio online dell'Ente e nella pagina web del sito istituzionale dell'Ente dedicata al suddetto procedimento **per 7 giorni** consecutivi entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà produrre le proprie osservazioni.

Decorso tale periodo ed esaminate eventuali osservazioni pervenute, si provvederà a pubblicare secondo le modalità sopra esposte gli elenchi definitivi per ciascuna fascia.

Art. 11

Erogazione delle risorse da parte della regione Sardegna e modalità delle stesse.

Per quanto concerne l'erogazione delle risorse da parte della Regione Sardegna si rimanda all'art.11 del bando permanente per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 11, allegato alla Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n° 2222, prot. n° 35034 del 21/07/2026

Comunque il Comune provvede all'erogazione del contributo, a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento e nella determinazione della misura di ciascun contributo. Se le risorse assegnate dalla Regione al Comune sono inferiori al fabbisogno comunicato, si osserverà il criterio della riduzione proporzionale dei contributi ammissibili di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A), B)

Ai fini della liquidazione del contributo la presentazione delle ricevute di pagamento, dei bonifici o di altra documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento del canone di locazione non allegate all'istanza dovranno essere prodotte al protocollo dell'Ente entro e non oltre il 31 gennaio

2026.

La documentazione prodotta deve consentire al Comune di ricondurre i pagamenti al contratto di locazione oggetto della domanda, all'alloggio e al periodo per il quale è richiesto il contributo.

Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo, deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa ed idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi idonei ad individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il comune non può riconoscere il contributo

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, i contributi destinati ai conduttori verranno erogati, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 431/1998, al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art. 13

Comunicazione del richiedente.

Il richiedente è tenuto a comunicare per tempo al competente Ufficio ogni successiva ed eventuale variazione del domicilio.

Art. 14

Cause di esclusione

Saranno escluse le istanze pervenute oltre i termini previsti sopra indicati, quelle prive della documentazione richiesta o dei requisiti e delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, come previsto dal presente Bando, salvo ipotesi integrabili mediante soccorso istruttorio **e purché si tratti di requisiti e documenti esistenti alla data di scadenza per la presentazione delle domande.**

Art. 15

Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n° 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferma restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 16

Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente bando si fa riferimento alle leggi vigenti in tema di locazione e nel bando regionale permanente approvato con Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n° 2222, prot. n° 35034 del 21/07/2026, avente per oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Manuela Masia)

